



**Gli atti di amministrazione straordinaria per le persone fisiche non imprenditori, consumatori, professionisti ed enti non commerciali nella disciplina del sovraindebitamento.**

**Articolo di Alessandro TORCINI  
Dottore Commercialista in Firenze**

La necessità di distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (o eccedenti l'ordinaria amministrazione) si ritrova anche nella disciplina del sovraindebitamento.

E più precisamente quando si parla di Accordo.

Art. 10 comma 3 bis.

*A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 (fissazione udienza) e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.*

Come sappiamo la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ricorre molto frequentemente e spesso è fonte di incertezza.

L'ordinamento giuridico considera rilevante la distinzione in numerosi casi.

Per esempio nel codice civile la ritroviamo nel Libro I (diritto delle persone fisiche) (artt. 180 cc – amministrazione dei beni in comunione fra coniugi, 320 cc – amministrazione beni minori, 394 cc minore emancipato).

La ritroviamo nella legge fallimentare (art. 35 sui poteri del curatore e art. 161 sul concordato relativo agli atti del debitore compiuti tra il deposito della domanda ed il decreto di ammissione - “atti urgenti di straordinaria amministrazione”, l'art. 167 sull'amministrazione durante la procedura di concordato)

L'incertezza esiste perché l'ordinamento giuridico considera rilevante la distinzione, ma non fornisce un criterio discrezionale.

In alcuni articoli si elencano una serie di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (atti di alienazione, accettazione o rinuncia all'eredità e così via), ma tali elenchi hanno carattere dimostrativo e non esaustivo.

Così ad esempio l'art. 320 c.c., e, nella legge fallimentare, l'art. 35 L.F. e 167 L.F.

Il motivo per cui non esiste un “elenco” degli atti di straordinaria amministrazione è, a mio avviso, facilmente comprensibile: gli atti di amministrazione sono in un numero così elevato, e vario, che un elenco rischierebbe di essere incompleto.

Mancando nella legge un “elenco”, e un criterio discrezionale, è stata la dottrina e la giurisprudenza a tentare di colmare la lacuna.

In generale, dottrina e giurisprudenza hanno rinvenuto il criterio discrezionale nell’incidenza degli atti.

Si hanno atti eccedenti l’ordinaria amministrazione quando si incide il patrimonio, riducendone le dimensioni o alterandone la struttura e la consistenza.

Si hanno atti di ordinaria amministrazione quando sono rivolti alla conservazione, miglioramento o incremento del patrimonio stesso.

Senza entrare nelle varie teorie (teoria del reddito e del capitale, teoria funzionale, teoria economica, teoria del rischio elaborate dalla dottrina), i criteri discretivi si possono trarre da interessanti sentenze della Cassazione tra cui segnalo la 21.614 del 15 novembre 2004 che recepisce le varie teorie e che ben individua le caratteristiche degli atti di ordinaria amministrazione che, per essere tali, devono avere tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- 1) essere oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri essenziali oggettivi del patrimonio in questione;
- 2) avere un valore economico non particolarmente elevato in termini assoluti e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio in questione;
- 3) avere un modesto rischio sempre in relazione alle caratteristiche del patrimonio in questione.

Ci domandiamo quindi se questi orientamenti consolidati ci possono soccorrere anche nel sovraindebitamento quando riferiti a soggetti non imprenditori per i quali, fino ad ora, non si era posto il problema:

- 1) i consumatori;
- 2) i professionisti
- 3) gli enti non commerciali.

La risposta non può che essere affermativa.

L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di minori ha individuato criteri distintivi perfettamente applicabili anche ai soggetti del “sovraindebitamento”.

Questo perché i criteri individuati riguardano l’oggetto (il patrimonio) e non tanto il soggetto “proprietario” di quel patrimonio.

Hanno quindi la stessa finalità: il controllo giudiziale su atti che potrebbero portare ad una diminuzione del patrimonio e si perseguono quindi gli stessi obiettivi: la tutela dell’integrità del patrimonio.

Nel caso del minore si tutelano gli interessi dello stesso minore, nel sovraindebitamento si tutelano i creditori.

Un’ultima annotazione: nel “sovraindebitamento”, oltre a non imprenditori, troviamo anche imprenditori veri e propri

- quelli sotto soglia non fallibili
- gli imprenditori agricoli

- -gli enti non commerciali per le attività commerciali eventualmente svolte
- in teoria anche i professionisti quando organizzati in forma di impresa

Per questi direi che ci si può anche riferire alla dottrina e giurisprudenza in materia di concordato preventivo giacché l'accordo è a questo assimilabile

### **PROPRIETA' LETTERARIA RISERVATA©**

La presente pubblicazione è tutelata dal diritto dal Diritto d'Autore. Sono riservati tutti i diritti di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo ivi compreso la pubblicazione, in tutto o in parte, in riviste, libri, giornali, siti internet o su altri mezzi di diffusione. Eventuali utilizzi diversi da quello autorizzato, potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione preventiva e scritta rilasciata dall'autore.